

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 2-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE MAZZATORTA)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

RAFFAELE IANNUZZI

senatore all'epoca dei fatti

per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano
il 14 febbraio 2007

—————
Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 2009

ONOREVOLI SENATORI. – In data 14 febbraio 2007 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 13431/02 RGNR – 8411/06 RG GIP a carico del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Nella scorsa legislatura la Giunta ha iniziato l'esame della richiesta (Doc. IV-ter, n. 4) – deferita dal Presidente del Senato alla Giunta in data 1° marzo 2007 e annunciata in Assemblea il 6 marzo 2007 – senza concluderlo, nella seduta del 4 dicembre 2007.

Nella XVI legislatura tale richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei riguardi del signor Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, è stata mantenuta all'ordine del giorno e poi nuovamente deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato (v. le sedute del Senato del 29 aprile e del 29 maggio 2008) il 29 maggio 2008 ed annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 10 giugno e del 22 luglio 2008.

* * *

L'ex senatore Raffaele Iannuzzi, in ragione delle opinioni espresse nell'articolo intitolato «*Le previsioni di Cassandra – Violante*», pubblicato il 31 gennaio 2002 sul settimanale «Panorama», veniva querelato, in-

sieme con il direttore responsabile dottor Carlo Rossella, dal dottor Libero Mancuso. La querela veniva presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

Il querelante denunciava il contenuto diffamatorio e lesivo della propria reputazione personale e professionale dell'articolo a firma Iannuzzi.

Nell'articolo l'ex senatore affermava che nel luglio del 1989 avrebbe avuto luogo a Mondello un convegno del cosiddetto coordinamento antimafia. Al convegno avrebbero partecipato Leoluca Orlando, il presidente del coordinamento Carmine Mancuso, l'avvocato Alfredo Galasso e «a sorpresa» il dottor Libero Mancuso, la cui presenza – trattandosi di magistrato assegnato alla Procura della Repubblica di Bologna che fino a quel momento si era occupato soltanto delle indagini relative alla strage avvenuta nella stazione di quella città il 2 agosto 1980 – sarebbe stata del tutto ingiustificata.

L'ex senatore Iannuzzi, inoltre, nell'articolo si chiedeva come e perché il dottor Mancuso avesse raccolto a Bologna le rivelazioni del «pentito di mafia» Giuseppe Pellegriti e le avesse poi riferite all'onorevole Violante.

Il dottor Mancuso, nell'atto di querela, sosteneva invece di non aver partecipato affatto «a sorpresa» al convegno di cui sopra, giacché in quel periodo fu invitato più volte a Palermo e in Sicilia a seminari e convegni di approfondimento sul fenomeno mafioso.

Inoltre, secondo il querelante, sarebbe stato processualmente accertato che l'interrogatorio del pentito Pellegriti avvenne in

quanto il collaboratore aveva reso dichiarazioni su traffici di stupefacenti ad opera di mafiosi residenti nel bolognese ed era altresì in grado di fornire indicazioni su condotte criminose a carico di imputati nel processo relativo alla strage di Bologna. I verbali dell'interrogatorio furono comunque trasmessi lo stesso giorno al dottor Giovanni Falcone e all'Alto Commissario antimafia, dottor Domenico Sica.

False e diffamatorie risulterebbero pure le affermazioni secondo le quali il dottor Mancuso avrebbe rivelato all'onorevole Violante notizie apprese dallo stesso Giuseppe Pellegriti.

Nella memoria difensiva depositata presso il Tribunale di Milano in data 29 gennaio 2007, si sottolineava come al momento della pubblicazione dell'articolo in questione, il signor Iannuzzi rivestiva la carica di senatore della Repubblica e che l'articolo doveva essere interpretato come espressione dell'attività di divulgazione, denuncia politica e, più in generale, di critica connessa alla funzione di parlamentare, ricadendo pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

In relazione ai fatti sopra esposti il pubblico ministero formulava richiesta di rinvio a giudizio per il signor Iannuzzi e per Maurizio Belpietro, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

Nel corso dell'udienza preliminare del 6 febbraio 2007 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza, dottor Bruno Giordano ordinava, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, la separazione del procedimento relativamente a Carlo Rossella e, ritenendo di non accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta dal difensore dell'ex senatore Iannuzzi, disponeva, per quest'ultimo, la sospensione del giudizio e il rinvio dell'udienza, per il seguito, alla

data del 12 giugno 2007, nonché, in applicazione dell'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 140 del 2003, la trasmissione degli atti al Senato, ai fini delle deliberazioni di competenza di questa Assemblea, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

* * *

La giurisprudenza costituzionale in tema di insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000, si è orientata nel senso di ritenere che la prerogativa in questione trova pacificamente applicazione nel caso di opinioni espresse dal parlamentare nel corso dei lavori della camera di appartenenza e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla camera medesima, o ancora in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea e che, peraltro, l'ambito di applicazione della prerogativa medesima si estende anche alle dichiarazioni rese *extra moenia* che possono essere qualificate come divulgative all'esterno di attività parlamentari ove sussista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche.

Eppure, in altre controversie aventi ad oggetto l'insindacabilità delle opinioni espresse *extra moenia* nell'esercizio delle funzioni parlamentari, la difesa del Senato ha sottolineato l'importanza di rifuggire da «una definizione stringente del concetto di nesso funzionale, preferendo verificarne la ricorrenza caso per caso», «poiché è caratteristica tipica dell'attività di bilanciamento [...] l'intrinseca dinamicità, ovvero la capacità di adattare i termini della ponderazione alle modificazioni sociali, culturali e politiche eventualmente implicate». La difesa del Senato ha auspicato

un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale, volto a ritenere sussistente il nesso funzionale «in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione». Ciò, «alla luce dell'evoluzione che ha subito la figura del politico-giornalista, e più in generale l'attività politica *tout court*», per la quale l'attività di giornalista andrebbe stimata «come parte della più ampia attività [...] di politico ed espressione, per quanto atipica, del relativo ruolo istituzionale». In questo senso, dovrebbe anche l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), che, nel dichiarare applicabile l'articolo 68 della Costituzione ad ogni attività di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, avrebbe recepito la esigenza di adeguare la garanzia dell'insindacabilità «alle nuove ca-

ratteristiche assunte dallo svolgimento di attività politica» (Cfr. Corte costituzionale n. 151 del 2007).

La Giunta ritiene conseguentemente che, nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal signor Iannuzzi debbano ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Iannuzzi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MAZZATORTA, *relatore*